

DIRETTIVA 95/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1995

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 17 maggio 1995,

considerando che spetta agli Stati membri garantire, nel loro territorio, la sicurezza e la salute delle persone;

considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68, l'applicazione di una nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni;

considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici ⁽⁴⁾, non consente la libera circolazione di tutti i tipi di ascensori; che, per le loro disparità, le disposizioni imperative dei sistemi nazionali per i tipi non contemplati dalla direttiva 84/529/CEE costituiscono ostacoli agli scambi all'interno della Comunità; che, per-

tanto, è d'uopo armonizzare le disposizioni nazionali relative agli ascensori;

considerando che la direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione ⁽⁵⁾, funge da direttiva quadro per due direttive particolari: la direttiva 84/529/CEE e la direttiva 86/663/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione ⁽⁶⁾, abrogata dalla direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ⁽⁷⁾;

considerando che la Commissione ha adottato, l'8 giugno 1995, la raccomandazione agli Stati membri 95/216/CE sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti ⁽⁸⁾;

considerando che le prescrizioni essenziali della presente direttiva assicureranno il livello di sicurezza prestabilito soltanto se il loro rispetto sarà garantito da opportuni procedimenti valutativi della conformità scelti nel quadro delle disposizioni della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica ⁽⁹⁾;

considerando che gli ascensori, o alcuni loro componenti di sicurezza, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla presente direttiva, devono essere muniti della marcatura CE in maniera visibile, per poter essere commercializzati;

considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di portata

⁽¹⁾ GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42).

⁽²⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 23.

⁽¹⁾ GU n. C 62 dell'11. 3. 1992, pag. 4 e GU n. C 180 del 2. 7. 1993, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 2.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1992 (GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 114), posizione comune del Consiglio del 16 giugno 1994 (GU n. C 232 del 20. 8. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 1994 (GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 48).

⁽⁴⁾ GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/486/CEE (GU n. L 270 del 2. 10. 1990, pag. 21).